

Statuto della Fondazione Circolo Franchi Liberali e Filarmonica Liberale-Radicale Collina d'Oro

1. Denominazione, durata e sede:

Sotto la denominazione "**Fondazione Circolo Franchi Liberali e Filarmonica Liberale-Radicale Collina d'Oro**" è costituita per una durata illimitata una fondazione con sede a Collina d'Oro. Il recapito è di principio presso il salone Bora da Besa a Gentilino. La Fondazione è regolata dalle disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nei presenti statuti e dagli artt. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

2. Scopo:

La Fondazione ha come scopo:

di sostenere e difendere altamente i principi del Liberalismo e farne propaganda; di mantenere e gestire l'immobile situato sulla part. 80 RFD di Collina d'Oro-Sez. Gentilino, per uso di manifestazioni politiche, sociali e culturali in favore prioritario della Sezione Collina d'Oro del Partito liberale radicale ticinese e con essa dei suoi membri, ma pure di tutta la popolazione di Collina d'Oro, con particolare attenzione alle attività di tutte le associazioni attive a fini ideali ma non politici. La Società Filarmonica Liberale-Radicale della Collina d'Oro e un eventualmente ricostituita Filarmonica Liberale Radicale della Collina d'Oro hanno, nella loro veste di ente che apporta dell'immobile di cui sopra, rispettivamente di ricostituito ente, diritto prioritario nell'uso del bene. Per assicurare mantenimento presente e futuro dell'immobile nonché per il finanziamento delle attività previste dallo statuto e dalla legge la fondazione può locare parte dello stesso così come pure chiedere dei contributi ai beneficiari dell'uso; il sostegno alla ricostituzione ed il finanziamento delle attività di una eventualmente nel frattempo ricostituenda e ricostituita Filarmonica Liberale Radicale della Collina d'Oro da parte di un gruppo di musicanti di fede liberale-radical; l'organizzazione di iniziative e manifestazioni particolari, sia di carattere politico che sociale o culturale nonché la concessione di contributi a fondo perso per tale scopo; il Mutuo Soccorso materiale, intellettuale e morale.

La Fondazione ha carattere di pubblica utilità e non ha scopo di lucro.

3. Patrimonio della Fondazione:

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dall'importo di fr. 1 00'000.-- che il Circolo dei Franchi Liberali della Collina d'Oro ha conferito con l'atto di costituzione e dal fondo part. 80 RFD di Collina d'Oro-Sezione Gentilino che la Società Filarmonica Liberale Radicale della Collina d'Oro Gentilino ha conferito alla Fondazione con l'atto di costituzione.

Il patrimonio della Fondazione è alimentato dagli ulteriori conferimenti di beni o di denaro dei fondatori, dalle donazioni, dai legati o da altre elargizioni di beni o di denaro da parte di terzi, privati o enti pubblici, dagli eventuali proventi delle iniziative o manifestazioni organizzate dalla Fondazione, nonché dal reddito del patrimonio.

4. Organi della Fondazione:

Gli organi della Fondazione sono:

- a) Il Consiglio di fondazione;
- b) L'Ufficio di revisione.

5. Il Consiglio di fondazione:

5.1 composizione, organizzazione

Il Consiglio di fondazione è composto da minimo 9 e massimo 11 membri. Il Presidente e altri due membri del Comitato della sezione del Partito liberale radicale ticinese di Collina d'Oro sono obbligatoriamente membri del Consiglio di fondazione. Il primo Consiglio di fondazione è designato dai costitutori nell'atto di costituzione. Le nomine dei futuri membri del Consiglio di fondazione sono di competenza dell'Assemblea Sezionate della sezione del Partito liberale radicale ticinese di Collina d'Oro. Qualora questa Sezione in futuro non dovesse più esistere, per qualsivoglia ragione, il Consiglio di fondazione diventerebbe competente per le nomine dei futuri membri per cooptazione, fanno restando

che i suoi membri dovranno comunque essere soci del Partito liberale radicale. La carica di membro del Consiglio di fondazione è puramente onorifica. La funzione di contabile può essere remunerata, ma ciò solo se il contabile non è membro del Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di fondazione si organizza in modo autonomo, designa il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Contabile. Queste due ultime cariche possono essere cumulate. Il Segretario ed il contabile non devono necessariamente essere membri del Consiglio di fondazione.

5.2. durata della carica, nomine e revoche

I membri del Consiglio di fondazione rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili. In caso di vacanza durante il periodo di carica il Consiglio di fondazione procede alla designazione per cooptazione di un nuovo membro che porta a termine il mandato di colui che sostituisce. Il Consiglio di fondazione, se sussistono gravi e fondati motivi, può decidere di revocare un membro del Consiglio di fondazione. La decisione va presa a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

5.3 decisioni

Il Consiglio di fondazione si riunisce dietro richiesta del Presidente o di almeno cinque dei suoi membri, ogni qualvolta gli affari della Fondazione lo esigano, ma in ogni caso almeno due volte l'anno.

Il Consiglio di fondazione può validamente deliberare se sono presenti almeno la metà + uno dei suoi membri. Salva contraria disposizione dello statuto o della legge, il Consiglio di fondazione decide a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di fondazione, purché nessuno dei suoi membri richieda la discussione orale della proposta, può anche prendere le sue decisioni per via circolare mediante adesione scritta ad una proposta. In tal caso però è necessaria l'unanimità. Le decisioni e discussioni del Consiglio, anche quelle prese per via circolare, sono verbalizzate e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.

5.4 regolamenti

Il Consiglio di fondazione può adottare uno o più regolamenti che stabiliscono i dettagli del suo funzionamento, i criteri di gestione del patrimonio della fondazione o altri aspetti organizzativi di sua competenza, nel rispetto dello scopo della fondazione e delle altre disposizioni dell'atto costitutivo, degli statuti e della legge. I regolamenti possono essere modificati o completati in ogni tempo. I regolamenti emanati dal Consiglio di fondazione e le loro modifiche devono essere comunicati all'Autorità di Vigilanza per approvazione.

6. Il Consiglio di fondazione è l'organo superiore della fondazione e ha le seguenti competenze e attribuzioni:

- la direzione della Fondazione conformemente al suo scopo;
- l'amministrazione del patrimonio della Fondazione;
- l'organizzazione della contabilità;
- l'allestimento e l'approvazione del conto annuale;
- l'allestimento e l'approvazione del rapporto annuale all'Autorità di vigilanza;
- la nomina e la revoca dell'Ufficio di revisione;
- la rappresentanza della Fondazione verso i terzi, in particolare la nomina dei rappresentanti e la determinazione dei loro poteri di firma.

Spettano inoltre al Consiglio di fondazione tutte le altre competenze o funzioni che l'atto costitutivo, gli statuti o la legge gli conferiscono o non attribuiscono espressamente ad altro organo.

L'Assemblea Sezionata della sezione del Partito liberale radicale ticinese di Collina d'Oro può dare consigli e opinioni riguardo alla gestione della Fondazione.

7. l'Ufficio di revisione:

Il Consiglio di fondazione nomina un Ufficio di revisione, che deve possedere le competenze necessarie. Le persone incaricate della revisione devono essere indipendenti dalla Fondazione, ed in particolare non possono:

- far parte di un altro organo della Fondazione;
- essere vincolate alla Fondazione da un rapporto di lavoro o svolgere per la Fondazione;
- altre mansioni incompatibili con le funzioni di verifica;
- avere stretti legami di parentela con membri di organi della Fondazione.

L'Ufficio di revisione verifica annualmente la contabilità e lo stato patrimoniale della Fondazione e redige un rapporto destinato al Consiglio di fondazione e all'Autorità di vigilanza.

8. Contabilità

La Fondazione tiene la contabilità. Le disposizioni del Codice delle obbligazioni concernenti la contabilità commerciale sono applicabili per analogia. Le date dell'inizio e della fine dell'esercizio annuale sono fissate dal Consiglio di fondazione.

I conti annuali della Fondazione, il rapporto dell'Ufficio di revisione e il rapporto del Consiglio di fondazione devono essere trasmessi all'Autorità di vigilanza entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. I conti annuali della Fondazione, il rapporto dell'Ufficio di revisione e il rapporto del Consiglio di fondazione sono inoltre presentati annualmente all'Assemblea Sezionata della sezione del Partito liberale radicale ticinese di Collina d'Oro.

9. Modifica

Il Consiglio di fondazione, se esistono fondati motivi e non vi è pregiudizio per i diritti di terzi, propone all'Autorità di vigilanza la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

I fondatori si riservano il diritto di modificare lo scopo della fondazione, alle condizioni previste dal Codice civile. Tale diritto si estingue trascorsi 20 anni dalla costituzione.

10. Fine

Il Consiglio di fondazione, se lo scopo della Fondazione non può più essere conseguito e la Fondazione non può essere mantenuta malgrado la modifica dell'atto di costituzione o dello scopo, propone all'Autorità di vigilanza di pronunciare lo scioglimento della Fondazione.

In tal caso il patrimonio rimanente è devoluto alla sezione Collina d'Oro del Partito liberale radicale ticinese.

11. Iscrizione nel Registro di commercio

La Fondazione è iscritta nel Registro di commercio.